

(N. 1748-A)  
*Urgenza*

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

di concerto col **Ministro del Tesoro**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 1951

Comunicata alla Presidenza il 4 dicembre 1951

Modificazioni alla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 12 dicembre 1947, n. 1483.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge del 12 dicembre 1947, n. 1483, veniva autorizzata la spesa di 25 miliardi di lire, di cui 8 per la concessione di sussidi nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (ed i rimanenti 17 per opere di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani).

La legge, tuttavia, all'articolo 2 affermava che degli 8 miliardi autorizzati per opere di miglioramento fondiario, due venissero concessi in annualità decennali posticipate comprensive di capitale e di interessi, al tasso da determinarsi ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 22 ottobre 1923, n. 1378; fermo

restando, per gli altri sei, il pagamento non differito. E ciò perchè non essendo ancora avvenuta l'iscrizione in bilancio degli stanziamenti relativi a precedenti autorizzazioni, il Ministero dell'agricoltura ravvisava necessario evitare che le iscrizioni in bilancio superassero, in volume, il prevedibile ammontare delle domande di sussidio.

Tuttavia, mentre la somma di 6 miliardi veniva interamente spesa, nessuna richiesta fino ad oggi è stata avanzata per l'utilizzazione dei 2 miliardi residui spendibili in annualità differite. In realtà, nonostante che lo Stato si fosse impegnato a corrispondere sui pagamenti differiti gli interessi, al tasso del 5,50 %,

gli agricoltori hanno preferito rinunciare al beneficio di quello stanziamento. Essi, infatti, dovendo ricorrere al credito ordinario per procurarsi i complessivi mezzi necessari all'esecuzione delle opere - credito ottenibile, com'è noto, a saggi di interesse spesso superiori al 10 % - avrebbero subito, utilizzando quei sussidi ratizzati, una perdita tale da diminuire notevolmente, ed in taluni casi da annullare il beneficio del sussidio richiesto.

Per tale ragione - che minaccia addirittura di impedire l'utilizzo della somma autorizzata - coll'attuale disegno di legge si è ravvisata l'opportunità di trasformare il pagamento rateale dei 2 miliardi, in pagamento in unica soluzione e, di conseguenza, di iscrivere l'intera somma nel capitolo 129 (miglioramenti fondiari per il continente) e 141 (miglioramenti fondiari per la Sicilia). E ciò anche perchè nell'esercizio 1950-51 sono venute meno le ragioni tecniche che, nei precedenti, avevano

consigliato di non iscrivere l'intera somma di 8 miliardi in bilancio.

Col pagamento in unica soluzione di questi due miliardi, in quanto già stanziati - e addirittura già iscritti nello stato di previsione del bilancio 1950-51 - nessun onere nuovo graverà sullo Stato, nè d'altra parte si avrà diminuzione degli stanziamenti di altri capitoli. Inoltre, il disegno di legge offre vantaggi sia agli agricoltori sia allo Stato. Agli agricoltori, in quanto con il pagamento in unica soluzione essi potranno beneficiare anche di questi due miliardi ai quali, altrimenti, avrebbero rinunciato per l'elevato onere che rappresentava la loro utilizzazione in annualità. Allo Stato, perchè rende operante la legge in vigore e può risparmiare sugli interessi che con la precedente legge sarebbe stato costretto a versare agli agricoltori.

MEDICI, *relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È abrogata la disposizione contenuta nell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 12 dicembre 1947, n. 1483, circa la trasformazione in annualità decennali posticipate, fino alla concorrenza di due miliardi, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, lettera c) dello stesso decreto per la concessione di sussidi nelle spese di esecuzione di opere di miglioramento fondiario.

### Art. 2.

La spesa di due miliardi di lire di cui all'articolo precedente farà carico per lire un miliardo 550 milioni al capitolo 129 e per lire 450 milioni al capitolo 141 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1951-1952.